



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA TASSA SUI CANI

(Ris.mun. no. 271 del 29.04.2014)

Orselina, 30 aprile 2014

ORDINANZA MUNICIPALE **CONCERNENTE LA TASSA SUI CANI**

(Ris. Mun. no. 271/29.04.2014)

Il Municipio di Orselina, richiamati gli artt. 192 LOC, art. 4 cpv. 2, 3, 4 della Legge cantonale sui cani (del 19 febbraio 2008)

ordina:

Art. 1 **Tasse**

Il Comune preleva una tassa annuale di fr. 50.00 per ogni cane registrato all'anagrafe canina con residenza a Orselina.

Il Comune riversa al Cantone l'importo previsto dall'art. 4 cpv. 3 della Legge sui cani.

Art. 2 **Debitore della tassa**

Debitore della tassa è il proprietario del cane secondo i dati registrati all'anagrafe canina secondo le disposizioni federali e cantonali in materia.

Art. 3 **Eccezioni**

Sono riservate le eccezioni di competenza del Consiglio di Stato per l'eventuale esenzione dal pagamento della tassa.

Art. 4 **Modalità di riscossione**

Le tasse sono riscosse annualmente, vengono notificate mediante rimessa della bolletta di pagamento e devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica.

Eventuali contestazioni sugli importi potranno essere presentate al Municipio, il quale prenderà posizione emanando una formale decisione.

Cresciuta in giudicato, questa decisione è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF.

Art. 5 **Entrata in vigore**

La presente Ordinanza abroga ogni precedente Ordinanza municipale in materia ed entra immediatamente in vigore, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 192 cpv. 2 e 208 LOC.

p/Il Municipio

Il Sindaco:

(ing. L. Pohl)

Il Segretario:

(S. Rossi)

Esposta all'albo comunale nel periodo compreso tra il 2 maggio 2014 ed il 31 maggio 2014